
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

I Consigli di Classe procederanno alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio Docenti sotto indicate:

- per gravi motivi di salute attestati con certificato medico;
- per gravi motivi familiari per i quali sia stata esibita un'autocertificazione da parte del genitore;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- nel caso di alunni diversamente abili o svantaggiati opportunamente valutati dal Consiglio di classe;

a condizione, comunque, che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Per la Scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017, **tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.**

- L'ammissione alle classi seconda e terza è disposta in sede di scrutinio finale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (il criterio fissato dal collegio docenti stabilisce fino al limite di 4 insufficienze), con voto inferiore a 6/10, da riportare sul documento di valutazione.
- A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente, tramite lettera allegata al documento di valutazione, i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, al fine di attuare un recupero concordato scuola-famiglia.
- In sede di scrutinio finale il C.d.C. può non ammettere gli alunni alla classe successiva, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (oltre 4 discipline). La non ammissione deve essere adeguatamente motivata e tenere conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e deliberata a maggioranza.
- Il giudizio di religione o di attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione del C.d.C. deve essere motivato e iscritto a verbale.

Per la predisposizione delle schede e degli attestati, la scuola ha adottato il modello proposto dal Ministero e rielaborato da Argo software.

Il modello di certificazione delle competenze adottato dal collegio è quello proposto dal Miur, Allegato B al D.M 742 del 3 Ottobre 2017.

Criteri per l'ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato

Sulla base delle nuove disposizioni ministeriali (D.lgs. 62/2017 artt. 6, 7) in sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio Docenti.

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, comma 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998.

La non ammissione agli esami degli alunni in caso di parziale o di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, deve essere deliberata a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, pur in presenza dei requisiti sopra citati.

- **il giudizio dell'insegnante di religione**, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1985, n.751 e successivi aggiornamenti;
- **il giudizio espresso dal docente di religione o per le attività alternative**, per gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- **Il voto di ammissione all'esame** conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe **in decimi**, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni.
- **In presenza di alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, (D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66)**, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato si terrà conto del PEI e del PDP.
In particolare, come previsto dall'O.M. n. 64 del 14.03.2022,
- **per i candidati con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'esame di Stato, di cui ai commi 4, 5, 6, si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
- **per i candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Criteri di attribuzione del voto finale d'esame

Ai fini dell'attribuzione del voto finale, si riportano i commi n. 1, 2 e 3 dell'art. 3 dell'O.M. n. 64 del 14.03.2022:

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della Ministero dell'Istruzione 6 sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.